

Pubblicato il 28/11/2022

N.00688\_2022 REG.PROV.CAU.  
N. 01012/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Spinello Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica per la Regione Siciliana (Dipartimento regionale della funzione pubblica), in persona dell'Assessore *pro tempore*;

Formez Pa - Centro servizi assistenza studi e formazione per l'ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

entrambi rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Aglieri Rinella Agata e Puleo Fabrizio, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia*

*a) quanto al ricorso introduttivo:*

- dell'elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato intimato e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia, profilo CPI – SAM (Specialista amministrativo contabile), pubblicato sul sito istituzionale in data 10 maggio 2022;
- del provvedimento con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla prova scritta del suddetto concorso;
- della scheda di valutazione dei titoli presentati dal ricorrente, nella parte in cui gli è stato assegnato un punteggio inferiore a quello allo stesso ritenuto spettante e, comunque, inidoneo a consentirgli l'inserimento tra gli ammessi alla suddetta prova scritta;
- dell'art. 6 del bando del suddetto concorso, indetto con DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale;

*nonché per l'ammissione con riserva*

- del ricorrente a sostenere una prova scritta suppletiva relativa alla suddetta procedura concorsuale;

*b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:*

- del DDG n. 3656 del 15 settembre 2022, con il quale l'Assessorato intimato: *i.* ha approvato la graduatoria di merito del concorso in questione; *ii.* ha dichiarato vincitori del concorso tutti i concorrenti utilmente collocati;
- dell'avviso con il quale i soli vincitori della procedura sono stati, a pena di decadenza, onerati ad operare la scelta della sede e optare per il profilo prescelto nel periodo compreso tra il 10 e il 17 ottobre 2022;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, compreso l'elenco dei «*candidati idonei dopo la prova scritta*», nella parte in cui

non include l'odierno ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Vista l'istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il decreto cautelare n. 378/2022 e l'ordinanza cautelare n. 439/2022 di questo Tribunale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 il dott. Fabrizio Giallombardo e udito l'avvocato Giuseppe Impiduglia per parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- che l'esecuzione della graduatoria non dà luogo ad effetti irreversibili per il ricorrente, con conseguente carenza di pregiudizio grave e irreparabile;
- che le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, sicché si rende necessaria la fissazione della relativa udienza, indicata in dispositivo, *ex art. 55, co. 10, c.p.a.*;
- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione dei motivi aggiunti, del ricorso introduttivo e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena - in mancanza - l'improcedibilità del ricorso;
- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, infine, che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentono la compensazione delle relative spese tra le parti costituite; non è luogo a provvedere sulle spese della presente fase con riguardo alle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- fissa, per la discussione del merito, l'udienza pubblica del 19 aprile 2023.
- onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati secondo quanto specificato in motivazione;

- compensa le spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite; nulla sulle spese della presente fase con riguardo alle parti non costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe La Greca, Presidente FF

Calogero Commandatore, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio Giallombardo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe La Greca**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.